



## DETERMINAZIONE N. 289

22 DICEMBRE 2025

### DIREZIONE

OGGETTO **CENTRO POLIFUNZIONALE SANBÀPOLIS:** ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA PER LA GESTIONE CONGIUNTA DELLO SPAZIO TEATRALE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE UNIVERSITARIO SANBÀPOLIS: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE

Premesso che:

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante: “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” ed istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, all’articolo 2 attribuisce all’Ente il compito di realizzare *interventi volti a favorire la fruizione dei servizi già esistenti sul territorio, servizi specifici di carattere culturale, editoriale, ricreativo, turistico e sportivo.*

Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 recante “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6” all’articolo 6, comma 1 lettera g) individua l’accesso alla cultura tra “*gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore*”.

Per l’attuazione dei propri compiti istitutivi l’Ente dispone di un patrimonio immobiliare, sia di proprietà che a disposizione a vario titolo, il quale dal 20 settembre 2013 comprende anche il Centro Polifunzionale denominato Sanbàpolis.

Tenuto conto che la L.P. 3 ottobre 2007 n. 15, all’art. 22 comma 3 lettere b) e d) specifica che tra i compiti del Centro Servizi Culturali Santa Chiara rientrano la programmazione, la promozione e l’organizzazione dell’offerta culturale, teatrale, cinematografica e audio visuale su incarico degli enti pubblici e privati e, nell’ambito delle linee guida provinciali per le politiche culturali, avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità e alla formazione del pubblico e perseguitando una equilibrata distribuzione dell’offerta culturale nel territorio provinciale;

ai sensi dell’art. 21 comma 2 della sopracitata legge provinciale, la Provincia incentiva la collaborazione fra il Centro Servizi Culturali S. Chiara, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati, operanti nel settore dello spettacolo, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative;

l'art. 16 bis, comma 2 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, prevede inoltre che le pubbliche amministrazioni possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

tale collaborazione è stata da ultimo incentivata con deliberazione della Giunta Provinciale del 18 marzo 2022 n. 401 - direttiva agli enti strumentali della Provincia per l'attuazione dell'articolo 33 comma 2 quater della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 che introduce “il principio dell’obbligo di utilizzo reciproco dei servizi offerti da ciascun Ente strumentale, al fine di meglio controllare, razionalizzare e contenere la spesa degli Enti strumentale della Provincia, valorizzando le sinergie tra i medesimi”.

Data la necessità di avvalersi della competenza di professionisti nella gestione dello spazio teatrale situato all'interno del Centro polifunzionale Sanbàpolis, al fine di promuovere l'attività culturale dell'Ente, considerata a pieno titolo parte integrante del diritto allo studio, offrendo un servizio adeguato al prestigio della struttura dal punto di vista tecnico e altresì al fine di garantire il rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza, manutenzioni e prevenzione;

visti gli esiti positivi dell'accordo di collaborazione in scadenza il 31/12/2025, Opera Universitaria e il Centro Servizi Culturali S. Chiara intendono proseguire la collaborazione già attiva dal 2015, impegnandosi ad utilizzare le specifiche peculiarità e competenze per promuovere la cultura nel nostro territorio. In particolare, alla luce dell'esperienza maturata nel corso degli anni, si intende proseguire nel percorso di arricchimento dell'offerta culturale di Opera, rivolta prevalentemente alle studentesse e agli studenti universitari, avvalendosi delle competenze e professionalità del Centro Santa Chiara che, a sua volta, potrà beneficiare di spazi e di un pubblico universitario sempre più importante e significativo per la città di Trento che è rappresentato dall'utenza di Opera. Questo nell'ottica della creazione di un “sistema provinciale”, con l'obiettivo di semplificare, ottimizzare e razionalizzare le risorse presenti sul territorio.

Oltre a quanto indicato nello schema di accordo allegato al presente provvedimento (all. 1), il Centro Servizi Culturali S. Chiara si impegna a collaborare con Opera Universitaria per la valorizzazione del Teatro Sanbàpolis attraverso la realizzazione di eventi musicali e di drammaturgia legati al mondo universitario, capaci di coinvolgere studentesse e studenti sia nella fase di realizzazione, sia, soprattutto, nella fruizione degli stessi. A questo proposito Opera intende avvalersi del know how e delle specifiche competenze e conoscenze del Centro, valorizzando sinergie già presenti nel territorio, anche attraverso l'impegno congiunto a promuovere eventi di interesse per la comunità studentesca al di fuori del teatro Sanbàpolis

Il Centro Servizi Culturali S. Chiara si impegnerà altresì a supportare Opera nella realizzazione delle iniziative dirette dell'Ente, in particolare Suoni Universitari e Ateneo dei Racconti e altre iniziative che Opera deciderà di avviare nel corso della durata dell'accordo di collaborazione, individuando, nel rispetto della normativa vigente, la Direzione artistica degli eventi e tutti gli ulteriori altri incarichi artistici che si renderanno necessari per la buona riuscita degli stessi.

Il Centro Servizi Culturali S. Chiara si impegna altresì a supportare negli aspetti tecnici Opera e le Associazioni Universitarie coinvolte a vario titolo nell'organizzazione degli eventi, facendosi carico dei relativi costi, che saranno rendicontati a Opera ai sensi dell'accordo.

Considerato che

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce all'art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

- la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 recante "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo" stabilisce all'articolo 16 bis, comma 2 bis, rubricato "Forme di collaborazione fra istituzioni", che: "Anche al di fuori delle ipotesi disciplinate da quest'articolo e dall'articolo 16, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la sopra citata deliberazione della Giunta Provinciale del 18 marzo 2022 n. 401 che introduce “il principio dell’obbligo di utilizzo reciproco dei servizi offerti da ciascun Ente strumentale, al fine di meglio controllare, razionalizzare e contenere la spesa degli Enti strumentale della Provincia, valorizzando le sinergie tra i medesimi”;

Preso atto del rispetto di quanto previsto, in tema di collaborazione istituzionale tra enti, dall’Autorità nazionale anticorruzione ANAC nel parere funzione consultiva n. 66 del 17 gennaio 2024, che ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di collaborazione pubblico-pubblico attraverso l’adozione di uno strumento convenzionale che rispetti le seguenti condizioni: a) gli accordi in parola possono essere conclusi esclusivamente tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, restando esclusi dagli stessi soggetti non qualificabili come tali; b) l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; c) alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; e) il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l’accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto;

con il presente provvedimento si propone di autorizzare la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con il Centro Servizi Culturali S. Chiara per la gestione congiunta dello spazio teatrale Sanbapolis, dal 01/01/2026 al 31/12/2028 con possibilità di rinnovo annuale fino ad un massimo di tre annualità, stimando un importo su base annua massimo di € 115.000,00 come indicato all’art. 6 dell’accordo. Tali importi saranno corrisposti da Opera al Centro dietro presentazione dei rendiconti periodici di cui all’art. 4 comma 1, lett. k) dell’accordo. Tali costi potranno essere annualmente rivisti mediante scambio di corrispondenza nel caso di ampliamento o riduzione delle attività di Opera.

Si prende altresì atto che Opera e il Centro Servizi Culturali S. Chiara intendono collaborare alla realizzazione dell’iniziativa “Trento e Lode” o altra iniziativa rivolta al pubblico studentesco, stimando una spesa presunta complessiva di € 10.000,00 a carico di ciascun ente, compatibilmente con la domanda della comunità studentesca.

Il presente accordo non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto contenuto in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le amministrazioni (vedi determinazione ANAC n. 4/2011, par. 3.6).

Tutto ciò premesso,

## **IL DIRETTORE**

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15, di data 28 novembre 2024 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 30 dicembre 2024 n. 2276;
- vista la I<sup>a</sup> Variazione al Budget economico 2025-2027 e la I<sup>a</sup> Variazione al Piano Investimenti 2025-2027 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6, di data 18 aprile 2025, in attesa di approvazione da parte della Giunta Provinciale;
- vista la II<sup>a</sup> Variazione al Budget economico 2025-2027 e la II<sup>a</sup> Variazione al Piano Investimenti 2025-2027 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10, di data 5 agosto 2025 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 1308 del 5 settembre 2025;
- vista la III<sup>a</sup> Variazione al Piano Investimenti 2025-2027 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19, di data 26 novembre 2025 e in attesa di approvazione da parte della Giunta Provinciale;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20, di data 28 novembre 2025 e in attesa di approvazione da parte della Giunta provinciale;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 “legge provinciale sull’attività amministrativa”;
- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

## **DETERMINA**

- 1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con il Centro Servizi Culturali S. Chiara per la gestione congiunta dello spazio teatrale Sanbapolis, dal 01/01/2026 al 31/12/2028 per un importo annuo massimo di € 115.000,00, come da bozza di accordo allegata (all. 1) oltre ad € 10.000,00 per la copertura dei costi conseguenti alla realizzazione dell’iniziativa “Trento e Lode” o altra iniziativa rivolta al pubblico studentesco;
- 2) di imputare l’importo massimo di € 125.000,00 per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026, al budget economico 2026, macrovoce 041016: “Costi per altri servizi”, centro di costo 14: “Interventi integrativi e servizi accessori”;
- 3) di imputare l’importo massimo di € 125.000,00 per il periodo 01/01/2027 – 31/12/2027, al budget economico 2027, macrovoce 041016: “Costi per altri servizi”, centro di costo 14: “Interventi integrativi e servizi accessori”;
- 4) di imputare l’importo massimo di € 125.000,00 per il periodo 01/01/2028 – 31/12/2028, subordinatamente all’approvazione da parte della Giunta Provinciale del budget economico 2026-2028, sull’anno 2028 alla macrovoce 041016: “Costi per altri servizi”, centro di costo 14: “Interventi integrativi e servizi accessori”;

- 5) di rinviare l'imputazione della spesa relativa agli anni 2029 e seguenti, qualora si decidesse di avvalersi della possibilità di rinnovo a seguito dell'approvazione del Programma pluriennale di attività, budget economico per il triennio 2029-2031;
- 6) di liquidare e pagare gli importi, secondo le modalità indicate nell'accordo, dietro presentazione dei rendiconti periodici.

IL DIRETTORE  
Dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO  
**Esercizio 2026**  
**Macrovoce 041016**  
**Centro di costo 14 per € 125.000,00.= - PRG 122**  
**Esercizio 2027**  
**Macrovoce 041016**  
**Centro di costo 14 per € 125.000,00.= - PRG 45**  
**Esercizio 2028**  
**Macrovoce 041016**  
**Centro di costo 14 per € 125.000,00.= - PRG 1**

LA RAGIONERIA

---

All.:1)